

# Sì al concordato ritoccando il modello ma con due limiti

**Soggetti forfettari fuori dalla riapertura, che riguarda solo i soggetti Isa che hanno inviato il Redditi**

## Ammessi ed esclusi

**I requisiti dovevano esserci già al 31 ottobre e non va ridotto il gettito fiscale**

La corretta individuazione dei soggetti ammessi alla riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale, pur senza considerare le cause di blocco disciplinate dagli articoli 10 e 11 del Dlgs 13/2024, non è semplice. La nuova finestra per l'adesione, che si chiuderà il prossimo 12 dicembre, è regolata dall'articolo 1 del Dl 167/2024, trasposto nel nuovo articolo 7-bis del Dl 155/2024.

La riapertura è riservata ai soggetti Isa, restandone esclusi i contribuenti forfettari che quindi potevano accedere al "patto" sperimentale annuale 2024 solo esercitando l'opzione nel quadro LM del modello Redditi presentato entro il 31 ottobre.

L'adesione postuma è preordinata al fatto di presentare una dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. Il che presuppone, quindi, vi sia stata una dichiarazione validamente presentata entro il 31 ottobre scorso. L'integrativa, inoltre, non deve ridurre l'imponibile o il debito d'imposta, né aumentare il credito rispetto alla dichiarazione originaria.

### Dichiarazione e requisiti

La questione che molti si pongono attiene al concetto di "invarianza" della dichiarazione originariamente pre-

sentata. La norma è asciutta: «I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale (...) possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa».

La relazione illustrativa spiega: «I soggetti che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale (...) e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, possono, presentandola la dichiarazione dei redditi integrativa (...) entro il 12 dicembre 2024, aderire al predetto concordato preventivo».

Il punto centrale è l'espressione «pur avendone i requisiti». La domanda che ci si pone è: i requisiti per poter aderire tardivamente devono essere quelli già formalizzati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre, e quindi l'integrativa deve sostanzialmente nel solo *flag* del rigo P10 del modello del concordato biennale (virtuale perché non trasmesso) riferibile alla dichiarazione già inviata?

Oppure quel «pur avendone i requisiti» attiene in senso lato alle condizioni possedute dal soggetto per poter aderire al concordato, a prescindere dal contenuto della dichiarazione già presentata?

### Una lettura larga

Se si sceglie la prima interpretazione, indubbiamente rigida, la riapertura riguarderà solo coloro che, a invarianza assoluta del contenuto della dichiarazione presentata, decideranno di formalizzare l'opzione per il concordato non esercitata nella dichiarazione originaria.

Se si sceglie la seconda via, invece, si apre alla possibilità anche di emendare la dichiarazione presentata entro il 31 ottobre, nel rispetto comunque di due regole: il possesso dei requisiti per accedere legittimamente al "patto" da parte del soggetto interessato; e il fatto che la dichiarazione integrata rispetto a quella originaria non deve comportare un minor gettito per le Entrate.

A nostro parere, la lettera della norma va più verso la seconda soluzione. D'altro canto, se l'obiettivo della riapertura è quello di attrarre più soggetti possibili al concordato e di aumentare le entrate erariali, una lettura aperta consentirebbe un miglior raggiungimento degli obiettivi.

Facciamo un esempio. Prendiamo un soggetto che si è qualificato come multiattività escluso Isa (codice 7) nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre e che oggi si accorge di aver sbagliato. Seguendo la prima interpretazione, sarebbe inibito all'opzione entro il 12 dicembre. Seguendo la seconda, invece, integrando correttamente la dichiarazione già presentata, eliminando la causa di esclusione, potrebbe esercitare l'opzione tardiva.

Non è invece fattibile la correzione postuma della scelta di aderire al concordato già formalizzata nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre. La riapertura, infatti, riguarda coloro che «non hanno aderito» nella dichiarazione originaria. Ed esclude, letteralmente, anche chi corregge i dati del quadro P del modello Isa a vantaggio del Fisco, pur confermando la scelta originaria. Una situazione che lascia perplesso. Prima del 12 dicembre, in questo contesto non semplice, un'indicazione delle Entrate sarebbe opportuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La platea Isa

DS6901

DS6901

I soggetti Isa in base al voto nelle dichiarazioni presentate nel 2023

**TOTALE**  
**2,73**  
milioni


■ 10.000

**Contribuenti con voto  
Isa da 8 in su**

**1,20 milioni**

**Contribuenti con voto  
Isa inferiore a 8**

**1,53 milioni**



**Reddito medio**

**78.142 €**

**Reddito medio**

**22.165 €**

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati Statistiche fiscali dipartimento Finanze 2023 (anno d'imposta 2022)